*Prefettura di Lecce*

Area 1- Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Lecce, data protocollo

ALLA QUESTURA
= LECCE =

p.c. AL COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI

AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA

= LECCE =

ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
= ROMA =

AL COMITATO REGIONALE LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
= BARI =

OGGETTO: Incontro di calcio "A.S.D.CITTA' DI GALLIPOLI – TAURISANO 1939" **del 22 febbraio 2026** – Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, per l'esecuzione e per quanto di competenza, copia del provvedimento prefettizio concernente l'incontro di calcio indicato in oggetto.

IL CAPO DI GABINETTO
Sergi

/ff

Prefettura Lecce - AREA I - Ordine e sicurezza pubblica - Prot. Uscita N.0025976 del 16/02/2026

Prefettura Lecce
Prot. **Interno del 16/02/2026**
Numero: **0025973**
Classifica:

*Il Prefetto della Provincia di Lecce*

**PREMESSO** che domenica 22 febbraio 2026 sarà disputato, presso lo stadio comunale "A. Bianco" di Gallipoli, l'incontro di calcio "A.S.D. CITTA' DI GALLIPOLI – TAURISANO 1939", gara valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Pugliese, girone unico, per la stagione calcistica 2025/2026;

**VISTA** la nota Cat. A4/2026 Gab. del 6 febbraio 2026 prot. N. 9810, con la quale il Questore di Lecce ha rappresentato a questo Ufficio a al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che tra le rispettive tifoserie e società esiste una accesa conflittualità dovuta principalmente a questioni di campanilismo, vista l'esigua distanza tra i due centri leccesi;

**CONSIDERATO** che, con la citata nota, è stato evidenziato, altresì, che:

- nella gara valevole per il torneo di Coppa Italia, disputatosi il 5 settembre 2021, sul campo del Taurisano, circa 60 tifosi del Gallipoli, giunti a bordo di autobus a Taurisano, al termine della gara, mente venivano fatti defluire e accompagnati al pullman, anziché salire sul mezzo, cercavano di guadagnare il settore occupato dalla tifoseria locale, per arrivare allo scontro fisico. Gli agenti in servizio di ordine pubblico, con non poca difficoltà, riuscivano a bloccarli e a farli risalire sul pullman che, dopo circa 200 metri, veniva bloccato con contestuali minacce all'autista del mezzo. Nella circostanza i tifosi del Gallipoli scendevano dalla porta anteriore, con l'intento di dirigersi verso il settore dei locali e scontrarsi con i tifosi del Taurisano, poco distanti. Il personale di Polizia presente sul posto provvedeva a bloccare gli ultras ed a farli salire sul pullman. Nel risalire sul mezzo alcuni ultras minacciavano che, in concomitanza con le altre previste partite, ci sarebbe stato un regolamento di conti. In seguito ai predetti fatti venivano deferiti all'A.G. per il reato di "resistenza a pubblico Ufficiale" e sottoposti a D.A.Spo 4 tifosi del Gallipoli e 1 tifoso del Taranto;
- in occasione della gara di campionato del 28 novembre 2021, il Prefetto di Lecce, con provvedimento n. 172784 datato 26 novembre 2021, disponeva il "*divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Gallipoli*". Nonostante il provvedimento, all'incontro si presentavano una ventina di tifosi quali soggetti accreditati dalla società gallipolina, che, al termine della partita, nell'area dedicata agli spogliatoi, si scontravano con appartenenti alla società del Taurisano Calcio. Per tali accadimenti, il giudice sportivo, in data 30 novembre 2021, in base alle risultanze degli atti ufficiali di gara, comminava un'ammenda nei confronti sia della società di casa che di quella ospite;
- nella gara di ritorno, disputata a Gallipoli, che sanciva la promozione matematica della compagine ionica nel campionato di Eccellenza Pugliese, in previsione di una massiccia partecipazione dei tifosi locali, fu disposto un pacchetto di misure organizzative con la limitazione della vendita dei tagliandi d'ingresso al settore ospiti per i tifosi taurisanesi;
- nella successiva stagione 2022/2023, nel corso dell'incontro di calcio, valevole per il Campionato Regionale di Promozione, girone B, tra il "*Taurisano 1939*" e l'"*Atletico Racale*", presso l'impianto sportivo di Taurisano, venivano esposti tre striscioni autocomposti, non autorizzati e di grosse dimensioni, con le seguenti



/ff

scritte: *"La mentalità non si cambia in pescheria... Gallipolino Infame... Sei figlio di tuo padre e padre di tuo figlio".* L'azione veniva reclamizzata sul profilo social *"Ultras Taurisano",* con evidente riferimento al gemellaggio dei supporters del Manduria che, durante quella stagione calcistica, si era, pochi giorni prima, incontrato con la compagine gallipolina nel campionato di Eccellenza, partita durante la quale avvennero degli scontri (11 dicembre 2022);

- nell'ultima giornata casalinga del 28 settembre u.s., a conclusione dell'incontro "Taurisano 1939 – Canosa", oltre il limite di giurisdizione del predetto Commissariato di P.S., veniva segnalato un danneggiamento di un'auto subito da un tifoso del Canosa. Secondo la dinamica dei fatti, lo stesso veniva probabilmente individuato dalla tifoseria gallipolina, riconosciuto quale appartenente alla tifoseria canosina, grazie ad una foto pubblicata sui canali internet ritraente il tifoso canosino che sorregge uno striscione di *"solidarietà"* nei confronti del Taurisano con la scritta "Canosa saluta Taurisano". Ciò dimostra come la rivalità tra la squadra del Gallipoli e quella del Taurisano sia attuale, tanto da spingersi fino ad atti violenti nei confronti di tifoserie gemellate, come quella del Canosa (gemellata con quella taurisanese). Inoltre, al termine della predetta gara, durante il rientro della tifoseria del Canosa, sulla S.S. 274, nel territorio del comune di Gallipoli, i tifosi del Canosa, sono stati oggetto di una sassaiola da parte dei tifosi gallipolini;

**RILEVATO** che, con la citata nota, il Questore di Lecce ha rappresentato, altresì, che la tifoseria del Gallipoli, attualmente, è in contestazione con la dirigenza dell'*"A.S.D. Città di Gallipoli"*, manifestando platealmente la protesta non presentandosi allo stadio durante le gare casalinghe, circostanza che rende ancora più critica la situazione, in quanto i gallipolini si potrebbero raggruppare fuori dall'impianto sportivo e potrebbero, più agevolmente, nascondersi lungo le strade utilizzate dai tifosi del Taurisano per raggiungere lo stadio e per allontanarsi al termine dell'incontro, dando vita a delle azioni di disturbo o a delle aggressioni;

**VISTA** la proposta formulata dal Questore a questo Ufficio e al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in relazione a detti avvenimenti, finalizzata a valutare l'adozione della seguente misura organizzativa:

- *Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Taurisano*

**RITENUTO** pertanto di aderire alle suddette indicazioni e di dover conseguentemente assumere le necessarie determinazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n.773;

**D I S P O N E**

per l'incontro di calcio "A.S.D. CITTA' DI GALLIPOLI – TAURISANO 1939", che si disputerà domenica 22 febbraio 2026 presso lo stadio comunale "A. Bianco" di



/ff

*Il Prefetto della Provincia di Lecce*

Gallipoli valevole per Campionato Regionale di Eccellenza Pugliese – girone unico, per la stagione calcistica 2025/2026, è adottata la seguente misura:

- *Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Taurisano.*

Il Questore di Lecce disporrà per la notifica a tutti gli organismi interessati, e segnatamente al Sindaco del Comune di Gallipoli ed ai rappresentanti delle società calcistiche di che trattasi, e dell'esecuzione del presente provvedimento nonché tutti gli interventi ritenuti idonei per la piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecce, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, alla Lega Nazionale dilettanti, al Comitato Regionale Lega Nazionale dilettanti, all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente entro 30, ovvero 60 giorni dalla notificazione.

Lecce, data protocollo

p. IL PREFETTO t.a.
IL VICEPREFETTO VICARIO
Olivieri



/ff